

ALLEGATO "B" REP. 90998 RACC. 36712
FONDAZIONE "IL NOSTRO DOMANI"

Art. 1: COSTITUZIONE

Su iniziativa del Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati (C.P.A.H.), ora Coordinamento Provinciale Associazioni Disabili (C.P.A.D), del Comune di Treviso, dell'Associazione Inserimento Lavorativo Sociale A.I.L.S. (la quale, essendosi sciolta con Verbale ricevuto in data 27 marzo 2004, al n. 131.912 di Repertorio Dr. Arrigo Manavello, Notaio in Treviso ha devoluto l'intero suo patrimonio alla Cooperativa "AILS Società Cooperativa Sociale – Onlus"), dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, della Banca di Credito Cooperativo del Sile s.c.r.l. e della Banca di Credito Cooperativo di Monastier Soc. Coop. a r.l., che attualmente sono confluite a seguito di fusione nella Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile Società Cooperativa, della Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso Credito Cooperativo Soc. Coop. a r.l. e della Banca di Credito Cooperativo di Preganziol e S. Cristina di Quinto Soc. Coop. a r.l., ora conglobate in CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, della Banca di Credito Cooperativo di Orsago Soc. Coop. a r.l. e della Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Marca s.c.r.l., ora fuse nella Banca della Marca Credito Cooperativo, della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c.r.l., ora Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo, della Banca di Credito Cooperativo Trevigiano Soc. Coop. a r.l. ora Credito Trevigiano B.C.C, e della Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza s.c.r.l. acquisita da Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa, è costituita nella forma giuridica della Fondazione un Ente del terzo Settore denominato "IL NOSTRO DOMANI " sottoposto alla disciplina del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore di seguito CTS). La Fondazione "IL NOSTRO DOMANI" ha sede in Silea (TV).

Art. 2: DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), alla Fondazione si applicano le disposizioni del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata e le disposizioni della normativa vigente in materia di Persone giuridiche private (artt. 14 e segg. del Codice Civile e DPR n. 361/2000).

Ottenuta l'iscrizione nel RUNTS, la Fondazione indicherà negli atti e nella corrispondenza la denominazione "IL NOSTRO DOMANI - ETS". Fino a tale evento la fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3: FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della comunità locale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del D lgs. 117/2017:

- lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

- lettera b: Interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- lettera z: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di interesse generale di cui sopra possono essere declinate, a titolo esemplificativo e non esaustivo in:

1. Progettazione e gestione di percorsi di vita, con attenzione ai bisogni di autonomia della persona svantaggiata e dei suoi familiari.
2. Con riferimento al tema del “dopo di noi”, realizzazione, avvio e gestione in modo diretto od indiretto di piccole comunità alloggio, gruppi appartamento ed altre soluzioni abitative idonee, anche attivando risposte diverse finalizzate al medesimo obiettivo per favorire il normale percorso di uscita dalla famiglia connesso al raggiungimento dell’età adulta;
3. Interventi di presa in carico mirati a favorire la permanenza nel nucleo familiare di origine, promuovere la gestione di attività diurne mirate a mantenere o rinforzare le abilità di ciascuna persona e sviluppare quelle potenziali;
4. Lo sviluppo di un cambiamento culturale che accolga la presenza, nel corpo sociale, delle diverse abilità. A tal fine la Fondazione potrà promuovere, anche in collaborazione con Enti morali, Enti pubblici e privati, Ditte, Istituti Italiani ed Esteri, studi e ricerche sulla situazione delle persone non autosufficienti e di quanti vivono in condizioni di non autonomia di qualsiasi natura; potrà provvedere ad una azione di sensibilizzazione ai citati problemi attraverso l’organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni varie, nonché attraverso la realizzazione, pubblicazione e vendita di riviste e pubblicazioni varie sull’argomento.
5. Promozione di iniziative volte al reperimento di risorse, da destinare a servizi e strutture residenziali e semiresidenziali alternativi all’Istituzionalizzazione, con particolare riferimento alle persone di cui all’Art. 3) della Legge 104/92.
6. costruire ed acquistare beni mobili ed immobili;
7. realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore e in conformità a quanto prescritto dall’art. 7 del CTS.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti che saranno definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’art. 6 del CTS e sue modificazioni ed integrazioni. La loro individuazione sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione

Fino alla istituzione del RUNTS la Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle Statutarie, in quanto inte-

grative delle stesse, così come individuate dal D. Lgs. n. 460/97.

Sono attività connesse, tra le altre, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle finalità solidaristiche della Fondazione.

Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione potrà:

- assumere ed organizzare le altre iniziative che risultino rispondenti alle sue finalità;
- stipulare contratti, convenzioni ed accordi di cooperazione con Enti Pubblici e Privati, nonché contrarre mutui a breve, medio e lungo termine;

La Fondazione può aderire ad altri organismi, purché si propongano fini analoghi.

L'ambito territoriale della Fondazione è la Regione Veneto.

Art. 4 : PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale;
- b) dai contributi di Enti Pubblici o Privati e da eventuali donazioni, lasciti con destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) Dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi che siano destinati ad incremento del patrimonio;

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi attraverso:

- a) rendite del patrimonio o di eventuali eredità, lasciti e donazioni non destinate ad aumento del patrimonio;
- b) convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- c) attività di raccolta fondi non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) ricavi e proventi derivanti dalla gestione delle attività diverse di cui all'articolo precedente.

Il patrimonio della Fondazione ed eventuali avanzi di gestione potranno essere utilizzati solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di controllo, non disponga di destinarli ad incremento del patrimonio.

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali comunque denominati a Fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS.

Il patrimonio della Fondazione è quello risultante dal bilancio d'esercizio annuale. Il patrimonio di dotazione è quello risultante dall'atto costitutivo e dalle delibere a destinazione ad incremento del patrimonio effettuate dal CDA.

Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4 del D. lgs. n. 117/2017. In caso di diminuzione sotto il limite suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Art. 5: BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto - con l'indicazione dei proventi e degli oneri - e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ai sensi dell'art.13 del CTS.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, la Fondazione dovrà redigere e pubblicare annualmente il bilancio sociale, con le modalità previste dallo stesso art. 14.

Art. 6: LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la Fondazione deve tenere:

- a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) Il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'Organo di controllo.

Art. 7: ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- L'Organo di Controllo
- L'Organo di revisione e il Revisore Legale dei Conti;
- Il Comitato di Partecipazione se istituito.

Di norma la partecipazione agli Organismi della Fondazione sarà gratuita; in ogni caso gli eventuali emolumenti non potranno superare gli importi previsti dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017.

L'assunzione della carica di amministratore della Fondazione è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Si applica in ogni caso l'art. 2382 del Codice Civile (di seguito CC), relativamente alle cause di ineleggibilità e di decadenza, e i commi 6 e 7 del citato art. 26 del CTS.

Agli Amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile in merito al conflitto di interessi.

Agli Amministratori, al Direttore Generale e all'organo di controllo si applica la responsabilità prevista dall'art. 28 del CTS.

Art. 8) Il PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'or-

dinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Al Presidente spetta:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'eventuale Comitato di Partecipazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e provvedere ai rapporti con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che sono deliberati;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne le modifiche qualora se ne renda necessario;
 - adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere data nel termine di 30 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci i Vice Presidenti.

Art. 9: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 8 ad un massimo di 15 componenti.

Il numero sarà deciso dal CDA uscente.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- tre rappresentanti del Coordinamento Provinciale Associazioni Handicapati – CPAH;
- un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti o Associazioni: Comune di Treviso, Cooperativa “Ails Società Cooperativa sociale – Onlus”, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, Amministrazione Provinciale di Treviso;
- un rappresentante fra tutte le Banche di Credito Cooperativo Artigiano della Provincia di Treviso risultanti dall'atto costitutivo.

Gli altri sette membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dagli otto consiglieri sopra indicati su una rosa di nomi proposta dai Soci Fondatori di cui all'art. 1) in proporzione al numero di consiglieri da ciascuno nominati.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per una durata di 4 (quattro) esercizi rinnovabili, ossia scade alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

All'inizio di ogni mandato il Consiglio di Amministrazione deve verificare il numero dei propri membri che rimane valido per tutto il mandato ai fini del calcolo delle maggioranze nelle votazioni del Consiglio.

In caso di dimissioni, di permanente impedimento o di decesso di un componente, lo stesso sarà sostituito a norma di Statuto per il periodo residuo di mandato.

Art. 10: COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa

ai programmi definiti.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- di nominare il Presidente e due Vice Presidenti;
- di nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- di nominare i restanti membri del CDA come indicato all'art. 9;
- di nominare l'eventuale Comitato di Partecipazione di cui all'art. 13;
- di nominare l'Organo di controllo e quello di revisione;
- di deliberare eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Presidente;
- di approvare il Regolamento della Fondazione;
- di approvare il bilancio annuale;
- di deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- di provvedere sugli affari che siano stati sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- di approvare i singoli progetti predisposti dal Comitato Esecutivo;
- di proporre lo scioglimento della Fondazione.

Il CDA è competente inoltre su tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento della Fondazione, ivi compresi i necessari provvedimenti regolamentari, che non siano di competenza del Comitato Esecutivo.

Art. 11: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente, si riunisce di norma in seduta ordinaria 2 (due) volte l'anno e straordinariamente ogni qual volta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Le convocazioni devono essere fatte a mezzo invito scritto diramato con preavviso di 10 (dieci) giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno, anche con l'utilizzo di e-mail o altri messaggi elettronici.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12: IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da 2 (due) Vice Presidenti e da altri 4 (quattro) membri che il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo spetta:

- attuare le delibere del Consiglio di Amministrazione;
- curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di funzionamento;
- proporre al Consiglio di Amministrazione il Regolamento attuativo;
- curare la gestione dei programmi di attività della Fondazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qual volta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente può far partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo altre persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, che esprimeranno parere tecnico non vincolante.

Art. 13: COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato di Partecipazione è un organo consultivo ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

E' composto fino a 15 (quindici) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone distinte nei campi di attività che riguardino gli scopi della Fondazione.

I componenti del Comitato sono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il Comitato di Partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato di Partecipazione:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 14: ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che stabilirà se insediare un organo monocratico o collegiale.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni degli artt. 29 e 30 del CTS

In caso di organo collegiale, lo stesso sarà composto da tre membri e ne dovrà essere nominato il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 C.C. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 CTS, la revisione legale dei conti e in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre l'organo di controllo svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

L'organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) esercizi e può essere riconfermato.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15: REVISORE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dal precedente articolo in merito alla possibilità di affidare l'incarico di revisione legale dei conti all'organo di controllo, al verificarsi delle condizioni poste dalle vigenti norme di legge, in particolare dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione stabilisce se affidare l'incarico di revisione legale dei conti a un Revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16: ALBO DEI SOCI BENEMERITI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci Benemeriti nel quale sono i-

scritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statuari.

Art. 17: SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 spetta all'Autorità competente in presenza dei presupposti di cui all'art. 27 del Codice Civile, dichiarare l'estinzione della Fondazione.

Con l'istituzione del RUNTS, l'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto al comma successivo saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi con voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di controllo.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di Amministrazione di scioglimento.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

Art. 18: DISPOSIZIONI APPLICATE

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di legge, regolamenti e del Codice civile, e, in quanto applicabili, troveranno applicazione le norme del CTS.

F.to Giacomo Dalla Toffola

" Paolo Talice